

Ordinanza depositata in data 21.10.2024

**TRIBUNALE DI LATINA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il G.E.,

**visto** il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;

**viste** le note di trattazione depositate dalle parti;

**visto** il ricorso in opposizione depositato il 7.08.2024 dall'esecutata OMISSIS; rilevato che la società opponente ha dedotto:

- che il contratto di mutuo stipulato tra essa opponente e OMISSIS Spa in data 19.07.2017 per atto notaio Omissis, raccolta xxx, non costituisce titolo esecutivo;

- che, infatti, nonostante il contratto si sia perfezionato, il successivo deposito della medesima somma, presso la stessa mutuante, in deposito infruttifero, con svincolo subordinato al verificarsi di alcune condizioni, non consente alla banca di agire per la restituzione, in difetto dell'effettivo formale svincolo del denaro in favore del mutuatario;

- che la procedura è, pertanto, nulla e che non può essere sanata dall'intervento del creditore Omissis Spa, eseguito in forza di altro atto di mutuo del 15.04.2022 per notaio Omissis;

**vista** l'istanza di sospensione dell'esecuzione formulata dall'opponente; esaminate le notificazioni;

**vista** la memoria difensiva depositata in data 30.09.2024 dall'opposta Omissis Spa, nonché la memoria depositata in data 8.10.2020 dall'opposta Omissis S.r.l., cessionaria di Omissis Spa e, per essa, Omissis Spa;

**rilevato** che i procuratori delle opposte hanno contestato le avverse deduzioni e hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione;

**ritenuto**, in punto di qualificazione, che il ricorso integri un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 2° c.p.c., posto che viene in contestazione non il quomodo del processo esecutivo, bensì l'an debeatur;

ritenuto, ad un esame sommario, che caratterizza la presente fase dell'opposizione, che l'unico motivo svolto dalla ricorrente non risulti supportato dal fumus di verosimile fondatezza, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nella fase eventuale del giudizio di merito; osservato che la questione della riconducibilità del mutuo nel catalogo dei titoli esecutivi stragiudiziali, quando questo prevede che la materiale erogazione avvenga all'esito dell'espletamento di determinati adempimenti (l'iscrizione ipotecaria, la stipula del contratto di assicurazione per il rischio incendio etc.), con momentanea costituzione del denaro in deposito cauzionale in favore del mutuante, negli ultimi anni ha trovato negli interpreti una soluzione piuttosto univoca, in forza della quale la natura di titolo esecutivo non viene negata se manca l'immediata erogazione materiale della somma, purché il denaro sia messo nella disponibilità giuridica del mutuatario (Cass. 9229/2022; 5654/2023);

osservato, infatti, che secondo la predetta interpretazione, la conclusione del contratto e il rilascio della quietanza, comprovano che il mutuatario abbia, se non materialmente, almeno giuridicamente, già conseguito la disponibilità della somma, posto che, diversamente, non sarebbe possibile effettuare il deposito;

**dato atto che** recentemente, la Corte di Cassazione, Terza Sezione, con la sentenza n. 12007/2024, ha completamente ripensato la precedente soluzione, affermando che con la costituzione della somma in deposito cauzionale, il denaro rientra nuovamente nella titolarità della banca, sicché è necessario che vi sia un ulteriore formale atto (atto pubblico o scrittura provata autenticata), di svincolo in favore del mutuatario, in difetto del quale il mutuo, pur perfezionatosi, non può valere come titolo esecutivo, in quanto non può dirsi sorto in capo al debitore l'obbligo di restituzione;

**osservato** che trattasi di pronuncia di legittimità alla quale, allo stato, non ne sono seguite altre di conforme tenore;

*Ordinanza, Tribunale di Latina, Giudice Alessandra Lulli, del 21.10.2024*

**rilevato** che la pronuncia, pur condivisa da alcuni giudici di merito, ha visto altri discostarsene, (Tribunale di Foggia 29.05.2024; Tribunale di Catania 30.05.2024; Tribunale di Lucca 7.07.2024; Tribunale Pescara 4.06.2024);

**ritenuto**, altresì, di dover dare atto che la questione è stata recentissimamente sottoposta alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. e che la Prima Presidente ha ritenuto il ricorso in remissione ammissibile, con trasmissione alle Sezioni Unite;

**ritenuto**, anche in attesa della decisione delle Sezioni Unite, di continuare ad aderire all'orientamento maggiormente consolidato, secondo il quale costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui alla consegna del denaro segua il deposito cauzionale in favore della mutuante, atteso che anche tale modulo procedimentale determina la nascita di una attuale obbligazione restitutoria della parte mutuataria;

considerato, infatti, che il deposito infruttifero è finalizzato all'attuazione di una cautela provvisoria per l'istituto di credito e non influisce sull'efficacia della messa a disposizione della somma in favore del mutuatario, né costituisce un autonomo negozio in grado di elidere la tradizione della somma mutuata;

**ritenuto**, pertanto, di non poter accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

**ritenuto**, infine, all'esito della chiusura della presente fase sommaria, di dover fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito e di dover provvedere sulle spese di lite di detta fase (Cass. III, 24.10.2011 n. 22033), in relazione alle quali, stante il contrasto giurisprudenziale in atto, sussistono giustificati motivi per operarne la compensazione tra le parti;

**P.Q.M.**

Il G.E., letti gli art. 615 e 624 c.p.c.

- rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

- fissa termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, ovvero, in caso di proposizione del reclamo, dalla data della comunicazione del relativo provvedimento, per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. nuova formulazione;

- compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Si comunichi

Latina, 19.10.2024

Il G.E.

Dott.ssa Alessandra Lulli